COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05/08/2015

N. 110

OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI LAVAGNA / GUARDINCERRI, SCARPENTI, LONGONI, COOP. SOLIDARIETA' - PRECISAZIONI ALLA TRANSAZIONE COMPARTO N.1 P.P.E /P.E.E.P.81.

L'anno Duemilaquindici, addì cinque del mese di Agosto, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE:

– con deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 03.07.2015 è stata approvata e autorizzata la transazione relativa alla vertenza Comune di Lavagna / Guardincerri, Scarpenti, Longoni e la Cooperativa Solidarietà al fine della definizione della complessa vicenda espropriativa relativa al Comparto n.1 del il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare denominato PEEP/81 approvato dal Consiglio Comunale in data 27 novembre 1981 n. 165 ;

CHE tra parti, a seguito di numerosi incontri, si è deciso di definire complessivamente la vertenza applicando, in via pattizia transattiva e nei corrispondenti termini economici, la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 975/2007 a seguito della quale il Comune di Lavagna ha già provveduto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme come sopra indicate in parte anticipate per quanto di competenza dalla Cooperativa Edilizia Solidarietà;

CHE valutato lo schema approvato con la deliberazione sopradetta e con il consenso delle parti è emersa la necessità di alcune precisazioni o meglio "postille" per definire più puntualmente alcuni aspetti del testo ed in particolare:

- **ad integrare a precisazione l'art.6** con l'impegno delle parti nelle more del procedimento a chiedere i rinvii necessari dei relativi processi sino alla definizione integrale della transazione;
- **ad integrare a precisazione l'art.11** con l'impegno delle parti a sottoscrivere i documenti necessari che si renderanno necessari; tutte le spese, così come quelle di un'eventuale registrazione, saranno a carico della Coooperativa;

CHE conseguentemente gli articoli del testo transattivo saranno così formulati:

6. Tutte le parti convengono che solo a seguito della riscossione integrale delle somme indicate nelle premesse e depositate dal Comune di Lavagna vi dovrà essere la rinuncia alle azioni in riassunzione della causa davanti alla Corte di Appello di Genova, Giudice di rinvio designato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 6036/2014, già proposte onde evitare la scadenza del termine processuale civile le parti si impegnano nelle more del procedimento a chiedere i rinvii necessari dei relativi processi sino alla definizione integrale della transazione.

11. Le parti convengono di indicare quale Notaio di reciproca fiducia per la stipula dell'unico atto esecutivo del presente accordo transattivo il Notaio Guido Santoro,

con studio in Chiavari, Viale Tappani 8, e quale tecnico di fiducia comune il Geom. Dario Brizzolara per eventuali ricerche catastali, frazionamenti se necessari e per le operazioni di confinamento; le relative spese notarili e tecniche saranno a carico esclusivo della Cooperativa Solidarietà a r.l. con l'impegno delle parti a sottoscrivere i documenti necessari che si renderanno necessari; tutte le spese, così come quelle di un'eventuale registrazione, saranno a carico della Coooperativa.

CHE le postille finali soprariportate precisano meglio gli impegni operativi delle parti e non modificano i contenuti dell'accordo;

CHE risponde certamente all'interesse pubblico eliminare ogni incertezza in ordine al testo finale da sottoscrivere;

RITENUTO quindi che sia ragionevole e di interesse per la collettività chiudere la lunga vertenza con tali postille condivise da tutte le parti nella volontà di procedere a definire puntualmente la transazione;

RILEVATO CHE l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile di Procedimento del Servizio Urbanistica Geom. Piero Bonicelli;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Arch. Massimo Beronio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 28/07/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 29/07/2015;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) Di prendere atto e approvare le postille sottoriportate ai punti 6 e 11 dello schema di transazione approvato con delibera di Giunta Comunale n.86 del 03.07.2015 nella vertenza di definizione delle procedure espropriative delle aree del PEEP/81 - Comparto n.1 da sottoscrivere tra il Comune di Lavagna, la Cooperativa Edilizia Solidarietà srl, i signori Sigg.i Guardincerri (oggi

Dott.Carlo in nome proprio e quale unico erede della sorella Rita), Scarpenti e Longoni e precisamente:

6. Tutte le parti convengono che solo a seguito della riscossione integrale delle somme indicate nelle premesse e depositate dal Comune di Lavagna vi dovrà essere la rinuncia alle azioni in riassunzione della causa davanti alla Corte di Appello di Genova, Giudice di rinvio designato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 6036/2014, già proposte onde evitare la scadenza del termine processuale civile le parti si impegnano nelle more del procedimento a chiedere i rinvii necessari dei relativi processi sino alla definizione integrale della transazione.

11. Le parti convengono di indicare quale Notaio di reciproca fiducia per la stipula dell'unico atto esecutivo del presente accordo transattivo il Notaio Guido Santoro, con studio in Chiavari, Viale Tappani 8, e quale tecnico di fiducia comune il Geom. Dario Brizzolara per eventuali ricerche catastali, frazionamenti se necessari e per le operazioni di confinamento; le relative spese notarili e tecniche saranno a carico esclusivo della Cooperativa Solidarietà a r.l. con l'impegno delle parti a sottoscrivere i documenti necessari che si renderanno necessari; tutte le spese, così come quelle di un'eventuale registrazione, saranno a carico della Coooperativa.

2) Di confermare e autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali arch.Beronio Massimo alla sottoscrizione dell'atto di transazione in oggetto con le postille di che trattasi;

3) di confermare e dare atto:

- che il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa in capo al Comune di Lavagna essendo le somme di che trattasi da tempo depositate presso la Cassa Depositi e prestiti ed essendo le spese conseguenti alla transazione (atto, frazionamento e quant'altro) assunte per pattuizione in capo al soggetto attuatore Coopertiva Edilizia Solidarietà;
- che con la transazione, anche ai sensi della convenzione 27.05.1983 tra Comune di Lavagna e Cooperativa Solidarietà a r.l. (ex art. 35 della L. 865/71) e fermo restando che gli edifici e le destinazioni d'uso rimangono quelle previste dal Piano di Zona , il Comune riconosce che la Cooperativa Solidarietà a r.l. ha assolto ad ogni suo obbligo per quanto attiene all'acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione e contestualmente autorizza lo svincolo delle relative fideiussioni e a sensi art.10 della predetta convenzione la cessione a terzi delle aree non edificate e non interessate da servizi pubblici.
- che il Notaio il Notaio Guido Santoro, di Chiavari, e il Geom. Dario Brizzolara di Chiavari sono qualificati "di fiducia" per eventuali ricerche catastali, frazionamenti e per le operazioni di confinamento indispensabili e formalizzazione e stipula dell' atto esecutivo dell' accordo transattivo;
- che con la sottoscrizione dell'accordo e l'integrale adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte tutte le parti riconoscono di non aver

più nulla a pretendere in relazione alla vicenda espropriativa di cui trattasi, e che le spese di causa, ad eccezione di quelle già assolte in esecuzione delle sentenze emesse ed eseguite, sono tra le parti integralmente compensate.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

==========

Pubblicata in data 07 AGO. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)